

Verbale di accordo

Il giorno 27 gennaio 2018, in Bergamo

tra

UNIONE DI BANCHE ITALIANE, nella sua qualità di Capogruppo, anche in nome e per conto delle Banche e delle Società presenti nel Gruppo alla data del 31.3.2017

e

le Organizzazioni Sindacali

- FABI
- FIRST CISL
- FISAC CGIL
- UILCA
- UNITA' SINDACALE FALCRI SILCEA SINFUB

Premesso che

- A. dal 29.11.2012, a seguito della cessazione di efficacia degli accordi aziendali, accordi a latere, dichiarazioni aziendali di secondo livello in materia di premi di fedeltà, comunque denominati, presso le Banche e Società del Gruppo UBI, nelle diverse Aziende non si è più fatto luogo ad erogazioni a titolo di "premi di fedeltà";
- B. a fronte delle istanze nel frattempo intervenute relativamente a forme di riconoscimento di elevate anzianità di servizio, con il presente accordo le Parti, dopo aver sviluppato un ampio e approfondito confronto, intendono definire compiutamente ogni aspetto economico e termine temporale relativi all'istituto in esame,

tutto ciò premesso le Parti convengono quanto segue.

1. Le premesse sono parte integrante ed essenziale del presente accordo.
2. Con esclusivo riferimento agli anni dal 2017 al 2026 (compresi), le Parti convengono che venga riconosciuto ai Dipendenti un importo a titolo di "Premio di fedeltà" calcolato secondo le seguenti regole:
 - a) posizione retributiva (inquadramento, ecc.) al 31.12.2017;
 - b) entità teorica del "Premio" stabilita sulla base delle norme in vigore alla data del 28.11.2012

UILCA - UIL
UNITA' SINDACALE
FALCRI - SILCEA - SINFUB

FISAC - CGIL
Valerio Malte

FIRST - CISL

FABI

- presso l'Azienda di appartenenza (libro-paga) di ciascun Dipendente alla data del 31.10.2016;
- c) entità effettiva del "Premio" erogata in misura:
- per l'anno 2017, costituita da una quota cash di importo lordo tale da determinare, unitamente alla quota welfare, un importo netto percepito pari al "Premio" netto di cui al punto b);
 - per gli anni dal 2018 al 2026, equivalente al valore netto del "Premio" di cui al punto b);
 - decrescente nel tempo, secondo quanto indicato nella colonna "B" della tabella posta in calce al successivo comma 3.

3. Il "Premio" sarà riconosciuto:

- a) con riferimento esclusivamente al primo degli eventuali "Premi" plurimi che sarebbero eventualmente spettati nel periodo 2017-2026 secondo le norme richiamate al punto b) del precedente comma 2;
- b) in unica soluzione entro il 30.6.2018;
- c) nelle forme ("cash" o "welfare", anche in combinazione tra loro) indicate nella colonna "C" della tabella che segue.

Anno di maturazione del Premio	Entità effettiva del Premio	Tipo di erogazione
A	B	C
2017	100%	50% cash 50% welfare
2018	80%	100% welfare
2019		
2020		
2021		
2022	60%	
2023		
2024	40%	
2025		
2026		30%

FISAC - CGIL
R. Scudiero
Valerio Nardone

FIRST - CISL
Becc...
FABI
...

4. Al personale di cui al presente accordo, purché alle dipendenze, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di una delle Aziende destinatarie delle norme di cui al comma 2 lett. b), appartenente alle aree professionali o al 1° o 2° livello dei quadri direttivi, che non abbia beneficiato di alcun "premio

[Handwritten signature]

**UNITÀ SINDACALE
 FALCRI - SILCEA - SINFUB**

[Handwritten signature]

UILCA - UIL


[Handwritten signature]


di fedeltà", o erogazione di analoga natura, e non lo avrebbe maturato entro il 31.12.2026, sarà riconosciuta una speciale erogazione una tantum in forma welfare pari a € 200.

5. Il "Premio" come sopra determinato non concorre a formare base imponibile ai fini del TFR, della previdenza complementare o di altro istituto contrattuale e resta così definito anche in presenza di eventuali ricalcoli dovuti a sopravvenute variazioni derivanti da successivi accordi.
6. Il presente Accordo si applica al Personale in servizio alla data del 31.12.2017 presso una delle Aziende appartenenti al Gruppo UBI alla data del 31.3.2017 e ha validità ed efficacia esclusivamente nel periodo indicato al comma 2; resta pertanto esclusa sia la possibilità che si effettuino erogazioni a titolo di arretrati di "Premio di fedeltà", sia la sua applicazione, anche in via di fatto, con riferimento ai periodi successivi all'anno 2026 oppure ad Aziende diverse da quelle indicate.
7. Le Parti, con il presente accordo, considerano esaurito e concluso in via definitiva il confronto relativo a ogni aspetto economico e termine temporale relativi all'istituto trattato.


Letto, confermato e sottoscritto.


UNIONE DI BANCHE ITALIANE Spa



FABI


FIRST - CISL

FIRST CISL


FISAC - CGIL

FISAC CGIL


UIL CA
UNITÀ SINDACALE
FALCRI - SILCEA - SINFUB

UNITA' SINDACALE FALCRI SILCEA

1981 - 1982

FISAC - CGIL

1981 - 1982